

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>4770 R</b>	17 settembre 1998	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**della Commissione speciale bonifiche fondiarie  
sull'iniziativa parlamentare 23 giugno 1997 presentata nella forma  
elaborata dagli on. Riccardo Calastri e Daniele Ryser per la modifica  
dell'art. 74 della legge generale sul Registro fondiario  
(v. Messaggio 23 giugno 1998)**

## PREMESSA

Le operazioni di delimitazione e terminazione dei confini giurisdizionali sono oggi regolate dall'art. 74 della Legge sulle misurazioni catastali.

Per i Comuni dove esiste una verifica dell'estensione geografica (meno della metà dei Comuni ticinesi) il sopraccitato articolo prevede una procedura da seguire anche nel caso di rifiuto da parte del Comune o di un Comune viciniore delle proposte di rettifica del confine giurisdizionale formulate dal geometra.

## INIZIATIVA CALASTRI/RYSER

L'iniziativa in esame vuole portare a conoscenza del legislatore che, nel caso di accertamento della linea di confine di un Comune i cui confini giurisdizionali non sono stati stabiliti in modo ufficiale, la legge presenta attualmente una lacuna legislativa. Infatti, in caso di contestazione o in mancanza di una documentazione inoppugnabile concernente la rispettiva giurisdizione, non esiste una procedura da seguire.

Questa situazione risulta imbarazzante sia per gli operatori del settore che per gli stessi amministratori locali.

## QUADRO LEGISLATIVO

L'Ordinanza federale concernente la misurazione ufficiale (OMU), Capitolo terzo: Demarcazione, Sezione 1: Disposizioni generali cita:

### **Art. 11 Definizione e l'estensione**

- 1) La demarcazione comprende l'accertamento dei confini e la posa dei segni di terminazione.*
- 2) Devono essere fissati con termini i confini territoriali, i confini degli immobili nonché i confini di diritti per sé stanti e permanenti (sempre che possano essere differenziati secondo la superficie).*

## **Art. 12 Diritto cantonale**

*Nei limiti della presente Ordinanza i Cantoni emanano prescrizioni sulla demarcazione.*

L'iniziativa è stata inoltrata in data 23 giugno 1997 quando era ancora in vigore la vecchia Legge generale sul Registro fondiario del 2 febbraio 1933 (la legge abrogata conteneva le norme di registro fondiario e quelle sulla misurazione catastale).

In data 2 febbraio 1998 è entrata in vigore la nuova Legge sul registro fondiario, mentre le norme sulla misurazione catastale - e quindi anche l'art. 74 in discussione - sono rimaste quelle contemplate dalla Legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933 (e non, come erroneamente indicato nel messaggio no. 4770, in quella del 2 febbraio 1993).

La Commissione auspica inoltre che, in un prossimo futuro, venga effettuata la revisione totale della Legge sulle misurazioni catastali a causa delle diverse modifiche alle Ordinanze federali (OMU, OTEMU) sopraggiunte nel frattempo.

## **CONCLUSIONI**

La Commissione ritiene giustificata l'introduzione di un nuovo paragrafo relativo alle contestazioni sull'accertamento dei confini del territorio comunale. Del medesimo parere è il Consiglio di Stato nel suo messaggio del 23 giugno 1998.

L'art. 74 della Legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933 dev'essere quindi completato con l'aggiunta del seguente paragrafo:

***"Le contestazioni sull'accertamento dei confini del territorio comunale sono decise dal Consiglio di Stato, con facoltà di ricorso al Gran Consiglio."***

\* \* \* \* \*

La Commissione raccomanda pertanto al Gran Consiglio di approvare l'iniziativa parlamentare del 23 giugno 1997 presentata nella forma elaborata dagli on. Riccardo Calastri e Daniele Ryser e il testo di legge allegato.

Per la Commissione speciale bonifiche fondiarie:

Moreno Colombo, relatore

Agustoni - Arn - Beltraminelli - Beretta-Piccoli -

Calastri - Canal - Canonica G. - Croce - David -

Ferrari Massimo - Fiori - Lavagno - Truaisch

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 23 giugno 1997 presentata nella forma elaborata dagli on. Riccardo Calastri e Daniele Ryser;
- visto il messaggio 23 giugno 1998 no. 4770 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 17 settembre 1998 della Commissione speciale delle bonifiche fondiari;

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933 è modificata come segue:

#### **Art. 74**

##### **Demarcazione del territorio comunale**

Prima di iniziare le operazioni di rilievo, il geometra procederà all'accertamento ed alle opportune rettifiche dei confini del territorio comunale.

La rettifica dei confini giurisdizionali e politici sarà fatta in modo da coincidere possibilmente con le strade, con i corsi d'acqua e con le particelle delle proprietà private (art. 11 istruzione federale di misurazione del 10 giugno 1919).

Le variazioni di confine dovranno compensarsi in modo che la consistenza territoriale di un comune non ne risulti notevolmente diminuita.

In caso di confini internazionali ed intercantonali, sono riservate le competenze dell'autorità federale o cantonale. La procedura è stabilita per regolamento.

In caso di rifiuto da parte del comune o di un comune limitrofo, il geometra sottopone il suo progetto di rettifica al Consiglio di Stato, il quale decide o sottopone il progetto, con motivato messaggio, al Gran Consiglio, giusta le norme della legge sulla fusione, separazione e consorzio di comuni del 6 marzo 1945.

Le contestazioni sull'accertamento dei confini del territorio comunale sono decise dal Consiglio di Stato, con facoltà di ricorso al Gran Consiglio.

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblica nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.